Italia Oggi

ASMEL dicono di noi

P.a. frenata dalle norme

42 Venerdì 29 Giugno 2018 — ENTI LOCALI — ItaliaOggi

Il decreto dignità su cui sta lavorando il governo produce effetti anche sul lavoro pubblico

Contratti a termine, 4 proroghe

Oltre che al privato, la riduzione si applicherebbe alla p.a.

DI LUIGI OLIVERI

Il decreto dignità crea qualche grattacapo alla regolazione del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione.

Come troppo spesso accade, il legislatore riforma le disposizioni sul lavoro privato, dimenticandosi, però, di chiarire se e in quale misura le nuove regole abbiano ripercussioni sul rapporto di lavoro pubblico. Purtroppo, l'articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, il Testo unico sul lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, contiene una formula di rinvio troppo generica: «I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza»; ma, poco prima il comma 2 precisa che le amministrazioni pubbliche stipulano i contratti flessibili «esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche».

Occorre, insomma, una puntuale verifica di compatibilità tra le regole del dlgs 81/2015 (che il decreto dignità intende modificare) e il Testo unico sul pubblico impiego.

Causalità. La reintroduzione delle cause giustificative non dovrebbe costituire un problema. Il contratto a tempo determinato nella p.a. è sempre rimasto causale, perché lo si può attivare solo per «comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale». All'interno di questa formulazione possono rientrare le nuove cause giustificative che il decreto dignità prevede, per altro, solo nel caso di rinnovo e, cioè, esigenze «temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive»; «connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria»; «relative alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, e a picchi di attività». Tuttavia, è ben difficile che un datore pubblico possa giustificare contratti a termine per esigenze estranee alla propria ordinaria attività: ciò susciterebbe le ire della Corte dei conti, visto che, al contrario, la p.a. deve agire sempre nell'ambito delle proprie ordinarie competenze.

Proroghe e rinnovi. Il regime delle proroghe, invece, appare doversi applicare in toto: anche per la p.a. da 5 si deve ritenere si riducano a 4. In quanto ai rinnovi, poiché le cause giustificative, come si è visto sopra, sono sostanzialmente compatibili, non si porrebbe alcun problema. Però, sui rinnovi resta aperta l'annosa questione: il rinnovo del contratto costituisce un'assunzione per chiamata diretta, senza concorso. Nella realtà, nella pubblica amministrazione non dovrebbe essere consentita. Il decreto dignità, inoltre, manca per l'ennesima volta l'occasione per chiarire, soprattutto ai giudici del lavoro, che qualora qualcuno instauri con una pubblica amministrazione rapporti di lavoro a termine per periodi cumulativi superiori a 36 mesi, poiché ciò avviene, se tutto è in regola, a seguito del superamento di concorsi, l'assenza di un potere datoriale appunto di rinnovo dovrebbe far considerare ogni assunzione conseguente a concorso come un segmento autonomo, totalmente indipendente dagli altri, proprio perché il concorso esclude il potere delle parti di rinnovare sulla base della propria volontà il rapporto.

Somministrazione. L'abolizione dello staff leasing per la pubblica amministrazione è indifferente, visto che non si è mai applicato. Invece, appare da estendere anche alla p.a. il nuovo criterio di computo dei lavoratori somministrati, che sono da considerare ai fini del rispetto del limite del numero dei contratti a termine, pari al 20% delle «teste» dei lavoratori in forza.

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Autore *- Marco Massavelli*

Titolo *- Il controllo dei documenti di guida e di circolazione*

Casa editrice *- Halley editrice, Matelica (Mc), 2018, pp. 234*

Prezzo *- 28 euro*

Argomento *- Il volume offre una attenta e dettagliata panoramica sulle norme del Codice della strada che disciplinano i documenti di guida, di circolazione e assicurativi dei veicoli, fornendo al lettore approfondite regole operative per l'accertamento delle violazioni in materia di patente, revisione e assicurazione. Il volume si compone di quattro capitoli: guida senza patente, revisione dei veicoli, copertura assicurativa e accertamenti delle violazioni con strumenti elettronici. A tale proposito viene operata una attenta analisi per il corretto utilizzo degli strumenti a disposizione degli organi di polizia stradale, che si conclude con le disposizioni del decreto ministeriale n. 282/2017 in materia di verifica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature elettroniche.*

Autore *- Amedeo Scarsella*

Titolo *- Il vademecum dell'amministratore locale*

Casa editrice *- Maggioli, Rimini, 2018, pp. 256*

Prezzo *- 25 euro*

Argomento *- Il libro in questione ha l'obiettivo di agevolare il corretto svolgimento del mandato da parte di tutti gli eletti alla guida delle amministrazioni locali, illustrando le principali funzioni di competenza di sindaco, giunta e consiglio, gli strumenti a loro disposizione e le ipotesi di responsabilità in cui gli stessi possono incorrere. L'attenzione è posta alle corrette regole di funzionamento degli organi collegiali. Sono poi passate in rassegna le prerogative dei consiglieri comunali. Per quello che riguarda lo status degli amministratori locali, vengono analizzati i temi dei permessi e delle aspettative, delle indennità di carica, degli oneri previdenziali, dei rimborsi per le missioni e le spese di viaggio, dell'assicurazione per i rischi connessi al mandato, nonché la problematica relativa al rimborso delle spese legali sostenute. Particolare attenzione viene posta anche alle incompatibilità per lo svolgimento di incarichi dirigenziali, alla gratuità per gli incarichi professionali, nonché al tema dei nuovi obblighi in materia di trasparenza.*

di Gianfranco Di Rago

OSSERVATORIO VIMINALE

Rinuncia al consiglio

Qual è l'organo competente a deliberare la rinuncia ad un diritto reale di godimento su un immobile di proprietà di un soggetto privato, in particolare a un diritto di uso su un immobile di proprietà di una società controllata dal comune?

La Cassazione civile sez. 2, con sentenza n. 482 del 10/01/2013, ha definito la rinuncia al diritto di usufrutto come «negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto». Anche il diritto di uso è suscettibile di rinunzia, stante il rinvio alla disciplina dell'usufrutto ex art. 1026 cc. Nella fattispecie in esame, la giunta dell'ente ha deliberato la rinuncia; al fine di procedere alla cancellazione del suddetto diritto reale, è stato interpellato il notaio che aveva rogato l'atto di costituzione dello stesso, ma il professionista non ha ritenuto di poter dare corso alla richiesta in quanto, in base all'assetto delle competenze definito dal decreto legislativo n. 267/00, la relativa deliberazione avrebbe dovuto essere adottata dal consiglio comunale. Quanto alla sussistenza o meno della competenza consiliare in materia di rinuncia al diritto reale, essa è attribuita all'organo consiliare dallo stesso legislatore, nell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 267/00. La lettera l) attribuisce al consiglio la competenza in materia di «acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni». Per espressa previsione di legge tali operazioni sono di competenza consiliare solo se «non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari». La competenza (riferita al momento deliberativo della procedura, in cui si effettua la scelta di soddisfare un determinato interesse pubblico mediante il ricorso ad un certo strumento giuridico) appare, pertanto, attribuita all'organo consiliare. In tale fase il consiglio, infatti, non si limita a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l'intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura la scelta di un determinato strumento giuridico.

LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

P.a. frenata dalle norme

Troppe norme, soprattutto se astratte e confuse, rappresentano un ostacolo alla crescita. Lo afferma l'85% degli intervistati da Asmel, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali (con 2.323 soci in tutt'Italia) che ha realizzato un sondaggio su un campione di comuni, rappresentativo dei 7.972 municipi italiani. L'indagine, presentata lunedì 25 giugno a Napoli nel corso del convegno su «Innovazione negli appalti tra competenza e legalità», ha messo in luce il disagio degli operatori ed amministratori locali quotidianamente impegnati sul territorio a dare risposte ai cittadini e, nel contempo, subissati da obblighi e prescrizioni formalistiche calate dall'alto. I comuni interpellati dal sondaggio non sono stati teneri con Anac che non rispetterebbe la sua mission di «ridurre i controlli formali che comportano appesantimenti procedurali e aumentano i costi». Viene messa in discussione anche l'azione di Consip, che appare ben 340 volte in *Gazzetta Ufficiale*, nell'ambito di 68 provvedimenti normativi. Cosa che, secondo l'86% degli intervistati, rende spesso difficile, se non impossibile, conseguire effettivi risparmi di spesa. E per finire il Codice appalti. Asmel ha calcolato che il totale delle parole contenute nel nuovo Codice e nei 28 provvedimenti già approvati rappresenta il 143% di quelle contenute nel vecchio Codice e nelle relative norme attuative. Di questo passo, ad opera ultimata, esse rappresenteranno il 250% di quelle precedenti. «Esattamente il contrario della semplificazione annunciata», ha commentato Francesco Pinto, segretario generale Asmel. Secondo l'80% degli intervistati il nuovo Codice, anziché semplificare, ha prodotto una proliferazione di norme, generando confusione e deresponsabilizzazione, con conseguente freno agli investimenti».

Troppe norme, soprattutto se astratte e confuse, rappresentano un ostacolo alla crescita.
Lo afferma l' 85% degli intervistati da Asmel, l' Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali (con 2.323 soci in tutt' Italia) che ha realizzato un sondaggio su un campione di comuni, rappresentativo dei 7.972 municipi italiani.
L' indagine, presentata lunedì 25 giugno a Napoli nel corso del convegno su «Innovazione negli appalti tra competenza e legalità», ha messo in luce il disagio degli operatori ed amministratori locali quotidianamente impegnati sul territorio a dare risposte ai cittadini e, nel contempo, subissati da obblighi e prescrizioni formalistiche calate dall' alto. I comuni interpellati dal sondaggio non sono stati teneri con Anac che non rispetterebbe la sua mission di «ridurre i controlli formali che comportano appesantimenti procedurali e aumentano i costi». Viene messa in discussione anche l' azione di Consip, che appare ben 340 volte in Gazzetta Ufficiale, nell' ambito di 68 provvedimenti normativi. Cosa che, secondo l' 86% degli intervistati, rende spesso difficile, se non impossibile, conseguire effettivi risparmi di spesa. E per finire il Codice appalti. Asmel ha calcolato che il totale delle parole contenute nel nuovo Codice e nei 28 provvedimenti già approvati rappresenta il 143% di quelle contenute nel vecchio Codice e nelle relative norme attuative. Di questo passo, ad opera ultimata, esse rappresenteranno il 250% di quelle precedenti. «Esattamente il contrario della semplificazione annunciata», ha commentato Francesco Pinto, segretario generale Asmel. Secondo l' 80% degli intervistati il nuovo Codice, anziché semplificare, ha prodotto una proliferazione di norme, generando confusione e deresponsabilizzazione, con conseguente freno agli investimenti».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017